





# NORME SPECIALI

PEI RICOVERATI

NEL

## PIO ALBERGO TRIVULZIO

APPROVATE DAL CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFI E LL. PP. ANNESSI

CON DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 1875, N. 1248



MILANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DITTA GIACOMO AGNELLI  
NELL'ORFANOTROFIO MASCHILE

1875

# NORME SPECIALI

PEI RICOVERATI

NEL PIO ALBERGO TRIVULZIO



ART. 1. Ogni individuo ammesso al ricovero nel Pio Albergo Trivulzio deve presentarsi all'Ispettorato munito della lettera di nomina, sottoporsi alla visita medica e subire il bagno igienico.

Gli abiti e la biancheria che indossa all'atto dell'ingresso sono concambiati con altri dello Stabilimento; quelli di sua proprietà, previo l'opportuno espurgo, sono conservati per un anno, onde essergli restituiti in caso di uscita volontaria o di dimissione. Scaduto l'anno, questi non può pretendere gli abiti propri, se più non esistono, e riceve in sostituzione un vestiario dal Pio Luogo.

ART. 2. Il ricoverato deve accettare il posto che gli viene assegnato nel dormitorio, nel refettorio e nella sala di lavoro; deve uniformarsi pienamente alle discipline dello Stabilimento, ed a quelle misure che, per avventura, fossero chieste a tutela della sua salute ed al mantenimento del buon ordine.

ART. 3. Ogni ricoverato è provvisto degli abiti e della necessaria biancheria, che gli vengono affidati, coll'obbligo di custodirli e darne conto sotto la sua responsabilità.

ART. 4. Al mattino ciascun ricoverato sano deve alzarsi al segno della levata, rifare da sé il proprio letto, lavarsi, pettinarsi, pulirsi. Un apposito segnale invita i ricoverati a recarsi nell'Oratorio per assistere alla Santa Messa.

ART. 5. Dopo la Messa i ricoverati possono recarsi in giardino, dove solo è per-

messo il fumare, e rimanervi sino all'ora della colazione; indi, al relativo segnale si dirigono alla sala di lavoro.

ART. 6. I ricoverati che ne sono capaci devono lavorare, secondo la rispettiva abilità ed attitudine fisica; non si consentono però che quei lavori che sono compatibili colla disposizione dei locali.

ART. 7. L'Ispettore sceglie chi tra i ricoverati deve avere l'incarico di mantenere il buon ordine nelle sale di lavoro; a nessun altro che a questi è permesso occuparsi in siffatta incumbenza.

ART. 8. Il prodotto di tutti i lavori resta ad esclusivo vantaggio dei ricoverati.

ART. 9. Per massima è proibito qualunque sorta di giuoco, anche per semplice ricreazione. Tuttavia, nelle ore non destinate al lavoro, l'Ispettore può permettere qualche giuoco, purchè non sia interessato e non cagioni disturbo e molestia agli altri.

ART. 10. A mezzogiorno la campana dà avviso per desinare, ed ogni ricoverato deve recarsi prontamente in refettorio, prendendo il posto fissatogli.

ART. 11. È vietato il commercio dei generi di vitto, sia fra i ricoverati, sia fuori. Chi sotto qualsiasi pretesto esportasse dallo Stabilimento qualunque commestibile, oggetti di vestiario od altro di ragione del Luogo Pio, viene severamente punito. Il Custode ed il Sorvegliante sono strettamente tenuti ad una rigorosa vigilanza, e sono abilitati a perquisire i ricoverati sulla persona in caso di sospetto.

ART. 12. Dopo il pranzo i ricoverati possono raccogliersi in giardino, e rimanervi sino al segnale del lavoro; in questo frattempo è loro permesso di comunicare coi parenti nella sala d'aspetto, dalla ora 1.<sup>a</sup> alle 2.<sup>e</sup> pomeridiane, nei giorni non destinati al passeggio.

ART. 13. Al segnale della cessazione del lavoro è libero ai ricoverati di nuovamente recarsi in giardino sino all'ora della cena, dopo la quale possono ritornarvi e rimanervi sino all'ora prescritta per ritirarsi nei rispettivi dormitori.

Nella stagione invernale, in luogo del giardino, possono raccogliersi nelle sale di lavoro a semplice titolo di ricreazione.

ART. 14. Nessun ricoverato può cambiare il letto che gli viene assegnato, nè può coricarsi senza camicia, con corpetto, mutande e calze. Durante la notte è vietato il far conversazione nei dormitori, e nessuno deve occuparsi di aprire o chiudere le finestre; questo incarico è affidato soltanto ai decani.

ART. 15. In estate principalmente, ogni ricoverato è tenuto a fare il bagno di pulizia tutte le volte che viene ordinato dall'Ispettore.

ART. 16. Un ricoverato che si ammali, anche leggermente, viene trasportato nelle infermerie e sottoposto a quelle prescrizioni mediche che sono del caso.

ART. 17. I ricoverati raccolti nelle infermerie non possono sortire senza permesso del Medico curante, e non è loro concesso di escire dallo Stabilimento che in casi speciali, da determinarsi dall'Ispettore.

ART. 18. Nessun ricoverato sano può entrare nelle infermerie se non nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 11 alle 12 meridiane.

ART. 19. È assolutamente vietato ai ricoverati il ricevere e tenere in deposito effetti preziosi, denari, carte di credito, ecc., appartenenti a ricoverati ammalati; tali ef-

fetti, ecc., devono essere consegnati al Capo Infermiere, e da questi passati all'Economo.

ART. 20. I ricoverati non possono trattenersi nei dormitori oltre le ore stabilite, collocarsi di pieno giorno sui letti, vagare per la casa, frequentare i quartieri dell'altro sesso e fumare in luoghi chiusi.

ART. 21. Per tutti i ricoverati indistintamente le giornate d'uscita sono il giovedì, la domenica, e tutte le altre feste di precetto.

ART. 22. A meglio tutelare la salute e la vita dei ricoverati, l'Ispettore può vietare a tutti l'uscita nei tempi di neve, di gelo, di pioggia, di vento eccessivo, ed in occasione di pubbliche feste con grande concorso; è però in facoltà dell'Ispettore l'accordarla in altro giorno.

ART. 23. Nei giorni di uscita è vietato il questuare sia in pubblico che in privato, il frequentare le osterie ed i venditori di liquori; tutti devono rientrare nello Stabilimento all'ora prescritta.

È assolutamente proibito l'importare nello Stabilimento vino, liquori e commestibili tanto per uso proprio, quanto per farne smercio ai compagni. I trasgressori, oltre al subire la perdita dei generi importati, in conseguenza del sequestro e della denuncia a cui è obbligato il Custode, incorrono in pene disciplinari a seconda dei casi.

ART. 24. Nella uscita il ricoverato deve vestire l'abito completo uniforme del Luogo Pio, ed essere convenientemente calzato e pulito; in caso diverso, gli viene negata l'uscita.

ART. 25. Non è permesso anche nell'interno dello Stabilimento il far uso di abbigliamenti od acconciature diverse dai modelli in vigore, nonchè il lasciar crescere i capelli e la barba oltre la decenza.

ART. 26. Se un ricoverato ha la necessità di uscire dallo Stabilimento, o momentaneamente o per tempo determinato, deve rivolgersi all'Ispettore.

ART. 27. Il ricoverato che si tiene arbitrariamente assente dallo Stabilimento nella notte è ritenuto dimissionario.

ART. 28. Allorchè un ricoverato intende abbandonare il Luogo Pio, e rinuncia per tal modo al beneficio del ricovero, non è più riammesso.

ART. 29. Ciascun ricoverato viene provveduto dallo Stabilimento di una cassa-panca a chiave, la quale deve servire per riporvi gli abiti di sortita, essendo rigorosamente proibito il tenerli nei letti od in qualsiasi altro luogo.

ART. 30. È obbligo di ogni ricoverato di comportarsi con amorevolezza e rispetto verso i compagni, e verso le persone di servizio.

ART. 31. Le presenti norme devono essere da tutti esattamente osservate, non potendo in una comunità farsi distinzione alcuna nè di nascita, nè di classe.

La insubordinazione, la mancanza di rispetto ai superiori, la provocazione al disordine, all'inosservanza delle discipline, l'ubbriachezza, l'appropriazione indebita, ecc., costituiscono mancanze più o meno gravi, per le quali sono comminati dall'Ispettorato speciali castighi, contemplati dal vigente Regolamento. Tali sono l'ammonezione, la privazione del vino per uno o più giorni, del passeggio anche per più settimane; salvo quelle maggiori pene che sono riservate al Consiglio, non esclusa pei recidivi l'espulsione definitiva ed irrevocabile.

ART. 32. Un apposita tabella è affissa nei dormitori, e nelle sale di lavoro per indicare l'orario da osservarsi giornalmente dai ricoverati.

ART. 33. Un Sorvegliante, al quale tutti i ricoverati devono rispetto ed obbedienza, è incaricato di portare a notizia dell' Ispettore i casi di indisciplinatezza e le mancanze di ogni genere.



